

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2318 del 13/07/2016
Oggetto	Società LAVORANTI IN LEGNO S.C.R.A.L. in Comune di Ferrara - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2311 del 11/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tredici LUGLIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 9665/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società **LAVORANTI IN LEGNO S.C.R.A.L.** con sede legale nel Comune di Ferrara, ed impianto nel Comune di Ferrara - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Ferrara n. 135067 del 28/12/2015. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE INFISSI IN LEGNO.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 28/12/2015, trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 11/03/2016 con il n. PGFE/2016/2351, presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 28/12/2015, dalla Società **LAVORANTI IN LEGNO S.C.R.A.L.** dal Sig. Alberto Lodi in qualità di Liquidatore, con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Sutter, 15 e stabilimento nel Comune di Ferrara, al medesimo indirizzo della sede legale per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **PRODUZIONE INFISSI IN LEGNO**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera P.G. n. 44333 del 26/04/2004 come modificata dall'atto P.G. n. 1890 del 08/01/2013 rilasciato della Provincia di Ferrara;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Visto il parere favorevole del Comune di Ferrara in merito agli aspetti sanitari ed urbanistici delle emissioni in atmosfera ed in merito all’impatto acustico assunto al P.G. di Arpae in data 21/03/2015 con il n. PGFE/2016/2808;
- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 13/04/2016
- dato atto che il procedimento per l’adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, **pertanto ai sensi dell’art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l’Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti (solo per procedimenti a scavalco);**
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società **LAVORANTI IN LEGNO S.C.R.A.L.** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Sytter 15 e stabilimento nel Comune di Ferrara, al medesimo indirizzo della sede legale per l'esercizio dell'attività **PRODUZIONE INFISSI IN LEGNO.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ARTMOSFERA

1. le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" denominate **E3, E3bis, E4, E5, E6, E6bis, E7, E8, E11, E12, E13, E15, E16, E17;**
2. le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E3 aspirazione	E3bis aspirazione
Portata (Nm ³ /h)	37.500	42.000
Durata (h/g)	8	8
Altezza minima (m)	18	8,8

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	20	20
Sistema di abbattimento	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto

Per quanto riguarda le Emissioni **E4** ed **E5** - **verniciatura** non sono previsti limiti ed i controlli saranno effettuati mediante la verifica dei seguenti documenti e con le seguenti prescrizioni:

nel processo di flow coating:

- vengono impiegati prodotti impregnanti con residuo secco variabile tra l'8% ed il 25%;
- le portate d'aria espulse dovranno essere in rapporto diretto con una velocità dell'aria, nell'ambiente in cui avviene il processo, pari a 0,4-0,6 m/sec;
- le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri di prodotti impregnanti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione dei competenti organi di controllo;

nel processo di verniciatura:

- vengono usati prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di cosolvente non superiore al 10%;
- le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione dei competenti organi di controllo.

EMISSIONI	E36 aspirazione	E6bis aspirazione
Portata (Nm ³ /h)	50.000	50.000
Durata (h/g)	8	8
Altezza minima (m)	10	10
Inquinanti (mg/Nm ³)		
Materiale particolare	20	20
Sistema di abbattimento	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto

Per quanto riguarda le Emissioni **E7** ed **E8 - verniciatura** non sono previsti limiti ed i controlli saranno effettuati mediante la verifica dei seguenti documenti e con le seguenti prescrizioni:

- a) tale attività deve essere svolta in cabine dotate di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) per l'abbattimento degli inquinanti in forma particolare deve essere installato il sistema di filtrazione a secco con doppia serie di filtri ad alta efficienza indicato nel progetto;
- c) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- d) per tale attività devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di cosolvente non superiore al 10% in massa;
- e) le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione dei competenti organi di controllo.

Per quanto riguarda le Emissioni **E11 - verniciatura flow coating**, **E12 ed E13 essiccazione** non sono previsti limiti ed i controlli saranno effettuati mediante la verifica dei seguenti documenti e con le seguenti prescrizioni:

nel processo di flow coating:

- vengono impiegati prodotti impregnanti con residuo secco variabile tra l'8% ed il 25%;
- le portate d'aria espulse dovranno essere in rapporto diretto con una velocità dell'aria, nell'ambiente in cui avviene il processo, pari a 0,4-0,6 m/sec;
- le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri di prodotti impregnanti utilizzati, validati

dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione dei competenti organi di controllo;

nel processo di verniciatura:

- vengono usati prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di cosolvente non superiore al 10%;
- le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione dei competenti organi di controllo.

EMISSIONI	E16 aspirazione	E17 aspirazione
Portata (Nm ³ /h)	88.000	25.000
Durata (h/g)	8	6
Altezza minima (m)	16	10,5
Inquinanti (mg/Nm ³)		
Materiale particolare	20	20
Sistema di abbattimento	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto

3. la ditta dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni **E3, E3 bis, E6, E6bis, E16 ed E17** con **frequenza annuale**;
4. per quanto riguarda le emissioni **E1, E1bis, ed E15** provenienti da impianti di combustione alimentati a metano della potenza complessiva inferiore a 3 MW non sono sottoposte ad autorizzazione in quanto rientranti tra le attività di cui al comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
5. per quanto riguarda le emissioni **E2 ed E14** provenienti dagli essiccatoi, non rientrano nell'ambito autorizzatorio in quanto emettono esclusivamente vapore acqueo;
6. entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto la ditta dovrà effettuare un autocontrollo alle emissioni **E3, E3 bis, E6, E6bis, E16 ed E17** per verificare il rispetto dei valori limite; i risultati di tale autocontrollo dovranno essere inviati ad Arpae Ferrara;

7. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
8. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
9. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B".
10. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
11. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

12. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento.
13. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
14. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale;

Si precisa inoltre che:

- nell'eventualità dovessero arrivare delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, il Comune si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti;
- il Comune si riserva di effettuare, mediante gli organi preposti per legge, tutte le ispezioni che riterrà necessarie per l'accertamento del rispetto in qualsiasi momento delle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed ad HERA S.p.A. .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.